

Deliberazione 28 settembre 2009 – ARG/com 133/09

Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 settembre 2009:

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 2002, n. 227/02;
- la delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2006, n. 113/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2007, n. 45/07;

- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2007, n. 255/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2008, ARG/elt 80/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 191/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2009, ARG/elt 01/09;
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/elt 30/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2009, ARG/com 36/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 36/09);
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2009, ARG/elt 50/09;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato con la

deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 78/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/com 80/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 80/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/elt 81/09;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 82/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/gas 94/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2009, PAS 16/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09;
- la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) dell'11 settembre 2009;
- la comunicazione della Cassa del 15 settembre 2009, prot. 1825;
- la comunicazione della società Sogin S.p.A. (di seguito: la Sogin) del 18 settembre 2009, (di seguito: comunicazione 18 settembre 2009).

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione presso la Cassa;
- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa calcolata ai sensi del medesimo comma 74.4 ed aggiornata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 74.5 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato;
- con la comunicazione 18 settembre 2009 la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del piano finanziario per l'anno 2009, di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08; e che detto piano prevede nell'ultimo trimestre 2009 un fabbisogno ordinario di funzionamento pari a circa 50 milioni di euro.

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- con deliberazione ARG/com 36/09, l'Autorità ha attivato la componente tariffaria ϕ , dimensionandola con l'obiettivo di recuperare lo squilibrio evidenziatosi in relazione alla perequazione relativa al corrispettivo di trasporto unico regionale per l'anno termico 2007-2008, entro il mese di settembre 2009; e che, sulla base dei dati disponibili, il quantitativo di gas immesso nella rete di trasporto nazionale nel periodo di applicazione della componente tariffaria ϕ risulta inferiore alla stime utilizzate per il dimensionamento del medesimo corrispettivo;

- con la deliberazione ARG/com 80/09 l'Autorità ha dimensionato la componente UG_I , tenendo conto di una stima sulle quantità distribuite per l'anno 2009 basata su dati consuntivi relativi all'anno 2008 trasmessi dalle imprese distributrici e su un'analisi degli andamenti delle quantità di gas allocato alle imprese distributrici nel primo trimestre, come risulta dai dati pubblicati sul sito internet di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) relativamente al bilancio mensile del gas trasportato;
- a seguito dei controlli effettuati dall'Autorità si sono riscontrati alcuni errori relativi ai dati trasmessi dalle imprese distributrici; inoltre i dati semestrali pubblicati da Snam Rete Gas hanno mostrato una sensibile flessione delle quantità di gas allocato alle imprese distributrici rispetto al dato dei primi tre mesi precedentemente utilizzato per dimensionare la componente UG_I ;
- tali circostanze comportano una mancanza di copertura, da parte del gettito tariffario, del costo delle imprese di distribuzione del gas naturale ed uno squilibrio delle partite dare/avere della perequazione in acconto di cui al comma 50.1 della RTDG;
- con deliberazione ARG/gas 88/09, l'Autorità ha approvato le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2; e che la componente G_S , di cui al comma 35.3, lettera d), della RTDG non si applica al solo cliente finale titolare di un contratto di fornitura di gas naturale in un punto di riconsegna della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG;
- con deliberazione ARG/com 113/09 l'Autorità ha individuato il soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 5 della delibera ARG/gas 88/09, fornito disposizioni alla Cassa e modificato le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 e 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09;
- sono ancora in via di definizione da parte dei venditori le operazioni di individuazione dei clienti domestici, come individuati ai sensi del comma 2.3, lettera a), del TIVG;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'articolo 93, comma 1, lettera a) della RTDG e del Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b) della RTDG.

Ritenuto opportuno:

- confermare per il quarto trimestre 2009 il valore delle componenti tariffarie relative al settore elettrico A, UC3, UC4, UC6 e UC7 e della componente MCT;
- prevedere che per il trimestre ottobre - dicembre 2009 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, siano aggiornati ai sensi del comma 74.5 del medesimo Testo integrato, con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente

con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;

- dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il 31 ottobre 2009, all'erogazione alla Sogin di 50 milioni di euro, a titolo di acconto salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato;
- confermare per il quarto trimestre 2009 il valore della componente tariffaria φ , fissato con deliberazione ARG/com 36/09, al fine di assicurare la copertura degli squilibri da perequazione;
- prevedere che gli effetti sui ricavi delle imprese di distribuzione del gas naturale degli errori commessi dalle imprese, relativamente ai quantitativi di gas distribuito, e della flessione di gas consumato siano intercettati attraverso il meccanismo di perequazione di cui al titolo 7 della RTDG; e che sia necessario limitare temporalmente gli eventuali squilibri che si dovessero generare nel *Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas* a causa delle partite non bilanciate della perequazione in acconto di cui al comma 50.1 della medesima RTDG;
- conseguentemente dimensionare la componente tariffaria UG_1 , con l'obiettivo di recuperare l'intero gettito necessario alla copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli entro il prossimo trimestre;
- differire al 1 gennaio 2010 la valorizzazione della componente G_S , prevedendo eventuali successivi conguagli a decorrere dalla medesima data, nel caso le operazioni di individuazione di cui al comma 2.3 del TIVG non fossero ancora completate;
- confermare per il quarto trimestre 2009 i valori delle componenti tariffarie G_S , RE e RS , secondo quanto previsto dalla deliberazione ARG/com 80/09

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT in vigore nel trimestre luglio – settembre 2009, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 della deliberazione ARG/com 80/09, sono confermati per il trimestre ottobre - dicembre 2009.

Articolo 2

Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

- 2.1 Salvo quanto disposto con deliberazione ARG/elt 47/08, per il trimestre ottobre - dicembre 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al medesimo comma 74.4 aggiornati ai sensi del comma 74.5, sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

3.1 La Cassa, entro il 31 ottobre 2009, provvede all'erogazione di 50 milioni di euro alla Sogin, a titolo di acconto salvo conguaglio, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato.

Articolo 4

Componenti tariffarie relative al settore gas

4.1 Il valore della componente tariffaria φ di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione ARG/com 36/09 è confermato per il trimestre ottobre - dicembre 2009.

4.2 I valori delle componenti UG_1 , G_S , RE ed RS della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 35, lettere c), d), e) ed f) della RTDG, per il trimestre ottobre - dicembre 2009, sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.

5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 ottobre 2009.

28 settembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis